



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 312/SE
DEL 19 APR. 2013

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 527/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESARO

SEZIONE 1

09/11/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 322/01/11

MENSITIERI ALFREDO

Presidente

VINCENZETTI OTELLO

Relatore

CARLONI ROMEO

Giudice

PRONUNCIATA IL:

- 9 NOV 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 6 DIC 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 527/11
depositato il 28/04/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ9045802308/2010 IRES 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PESARO-URBINO

proposto dal ricorrente:

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
VIA CADUTI DEL LAVORO 40 60131 ANCONA AN


difeso da:

LOMBARDELLI LORETTA
VIA DEI VELINI 40/A 62100 MACERATA MC

Il Segretario

Rag. Paola Gabellini

Mentiroso



[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Ancona, l'Agenzia delle Entrate di Pesaro notificava in data 7.12.2010 all'Azienda Sanitaria Unica Regionale ed in particolare alla " Zona Territoriale n. 3 Fano ", avviso di accertamento per l'anno 2005 con il quale accertava una maggiore imposta IRES per € 24.654 oltre a sanzioni per identico importo, relativamente a redditi da fabbricati .

Detto recupero è derivato dal mancato riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 6 c. 1 del DPR 601/73 che prevede la riduzione dell'IRES al 50% per gli enti ospedalieri.

Il non riconoscimento di tale beneficio deriva dalla considerazione che l'Ufficio non ritiene configurabile l'estensione delle attività dell'Ente Ospedaliero a quelle delle Aziende Sanitarie, in quanto queste svolgono anche altre attività non rientranti in quelle propriamente ospedaliere ; d'altra parte, rileva l'Ufficio, le ASUR usufruiscono già dell'agevolazione prevista dall'art. 74 del TUIR relativamente alle attività assistenziali e sanitarie, qualificate come attività non commerciali.


Contro l'avviso di accertamento ricorre l'ASUR sollevando la violazione dell'art. 6 del DPR 601/73 in quanto le ASL altro non sono che la naturale evoluzione dei pregressi Enti Ospedalieri ; ciò è dimostrato e comprovato dall'evoluzione delle varie leggi che dal 1968 ad oggi si sono succedute e che sono alla base della riforma del sistema sanitario . Ricorda inoltre che anche i precedenti Enti Ospedalieri svolgevano attività diverse da quelle specificatamente di natura sanitaria e che comunque queste ultime non rappresentano un ostacolo all'applicazione delle agevolazioni in questione, in quanto costituiscono la naturale e legittima evoluzione del sistema sanitario nel corso dei vari anni.

Si richiama inoltre a unanime orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente ed in particolare a recenti sentenze della CTP di Ascoli Piceno,

Contesta inoltre l'applicazione delle sanzioni stante la ragionevole incertezza della norma .

Chiede pertanto la illegittimità dell'avviso di accertamento e comunque la nullità delle sanzioni.

Si costituisce e controdeduce l'Ufficio contestando le eccezioni sollevate dal contribuente, evidenziando la legittimità dell'avviso circa il non riconoscimento dell'indicata agevolazione per le motivazioni sopra indicate, avallate inoltre dalla constatazione che nell'evoluzione delle varie norme succedutesi in materia di "enti ospedalieri", il legislatore all'atto della modifica dell'art. 6 del 601/73 , nonostante fossero già attivamente esistenti le aziende sanitarie, non ha modificato il termine " enti ospedalieri" a tutt'oggi esistenti, che quindi rimangono gli unici beneficiari di detta norma, mentre le ASL rimangono beneficiarie dell'agevolazione di cui all'art. 74 comma 2 del 917/86 che concerne proprio le attività assistenziali e sanitarie.



RGR 527/11

Ricorda inoltre che dette aziende sanitarie svolgono varie attività di natura commerciale e quindi come tali sarebbe illegittimo esentare da tassazione tali attività, per il semplice fatto che svolgono anche attività sanitaria, magari in percentuale estremamente ridotta rispetto all'intera attività svolta.

In merito alle sanzioni applicate, ricorda che non esiste alcuna incertezza stante anche i chiarimenti su tale problematica indicati con circolare dell'A.F. del 2002.

Chiede il rigetto con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la materia del contendere presenta effettivamente motivi di necessario approfondimento e valutazione, stante anche la particolare attività di natura sociale che le aziende sanitarie svolgono nell'ambito della pubblica comunità.

Motivo principale in base al quale l'Ufficio fa discendere l'esclusione dell'agevolazione di cui trattasi, consiste nella non equiparabilità delle ASL ai precedenti Enti Ospedalieri, in considerazione che le ASL svolgerebbero ulteriori e diverse attività rispetto a quelle prettamente ospedaliere.

A tale proposito, ritiene il Collegio, che al fine di meglio inquadrare la problematica di cui trattasi, sia necessario ripercorrere, anche se sinteticamente, l'evoluzione normativa ed operativa degli originali Enti Ospedalieri fino alle attuali ASL.

Con la legge 132 del 1968 si è posto fine alle attività delle precedenti IRAB, basate sul concetto di assistenza e beneficenza pubblica, dando inizio invece ad un percorso di natura di più larga espressione pubblica oltre che costituzionale, concernente la tutela della salute intesa come diritto fondamentale del cittadino.

Nascono quindi gli enti ospedalieri intesi come strutture il cui compito era quello di gestire il servizio sanitario nazionale; successivamente la legge 833 del 1978 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale che opera sul territorio nazionale attraverso le USL a cui sono succedute le attuali Aziende Sanitarie Locali.

Appare chiaro che l'iter normativo sopra indicato, non può che rappresentare la naturale evoluzione degli originali enti ospedalieri nelle nuove "strutture" sanitarie il cui unico compito era ed è comunque quello di garantire la gestione unitaria della tutela della salute, (art. 10 della L. 833/78) il che porta alla logica conseguenza che le agevolazioni fiscali previste per gli enti ospedalieri si applicano anche alle aziende sanitarie.

A maggior conferma di tale assunto devesi ricordare che l'art. 66 della richiamata legge prevedeva il passaggio di tutti i beni, mobili ed immobili degli enti ospedalieri alle nuove unità

RGR 527/11

sanitarie locali , ad ulteriore conferma quindi le USL e quindi le ASL rappresentano la naturale e legittima evoluzione degli originali enti ospedalieri.

D'altra parte non appare condivisibile l'eccezione sollevata dall'Ufficio circa le diverse attività svolte dalle ASL che non rientrerebbero nella tipica attività di natura ospedaliera, in quanto: l'educazione sanitaria, la prevenzione delle malattie, l'assistenza pediatrica, l'igiene e la medicina scolastica, ecc non sembra proprio che non possano essere considerate attività di natura sanitaria/ ospedaliera.

In merito alla ulteriore eccezione sollevata dall'Ufficio circa il carattere alternativo dell'agevolazione di cui all'art. 74 del DPR 22.12.86 n. 917, rispetto all'agevolazione ex art. 6 DPR 601/73, deve rilevarsi che tale assunto non ha alcun supporto normativo, in quanto le due disposizioni presuppongono distinti e diversi caratteri di agevolazione ed in particolare l'art. 74 consiste in un'agevolazione di tipo oggettivo applicabile " all'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine , comprese le aziende sanitarie" il che permette a quest'ultime di essere completamente escluse da imposta per le attività di natura assistenziale e sanitarie, mentre l'art 6 prevede agevolazioni di natura soggettiva stabilendo una riduzione del 50% dell'aliquota fiscale per gli enti ospedalieri e quindi , per i motivi sopra indicati , per le ASL , naturalmente non per le attività istituzionali di natura assistenziale e sanitarie che beneficiano già della totale esenzione (art. 74) , bensì per le eventuali, ulteriori attività di natura non assistenziale quali ad esempio redditi fondiari, di capitale, attività commerciali ecc. . .


Per le motivazioni sopra esposte si ritiene il ricorso fondato e che quindi vada accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate .


Il Giudice Relatore



Pesaro 9.11.2011



Il Presidente



Lombardelli

marche Azienda Sanitaria Unica Regionale
A00:Registro ASUR - ANCONA
0030944 | 30/11/2012
| ASUR | AAGG | A

Stefano Barbabietolini

Da: Loretta Lombardelli [loretta.lombardelli@gmail.com]
Inviato: venerdì 30 novembre 2012 10.35
A: Stefano Barbabietolini
Oggetto: Controdeduz. appello ex ZT 3 Fano - Contributo Unificato

La presente fa seguito alla telefonata appena intercorsa per comunicare come da Sua richiesta che l'importo del Contributo unificato anticipato dalla sottoscritta in relazione alla controdeduzioni con domanda riconvenzionale in oggetto è pari ad € 30,00.
Saluti.

Avv. Loretta LOMBARDELLI

ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINAZ. 317/AE
DEL 19 APR. 2013